

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3431

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAORMINA, MITTERDORFER, ORILIA, MORGANA

Presentata il 28 maggio 1971

Provvedimenti per le società di mutuo soccorso o mutue volontarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che ci onoriamo sottoporre al vostro esame, tende ad eliminare una palese disparità di trattamento tra mutue obbligatorie e mutue volontarie nel campo degli sconti sui prodotti farmaceutici.

La materia concernente gli sconti sulle specialità medicinali è infatti, disciplinata dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, che stabilisce uno sconto — a favore degli istituti mutualistici che provvedono per legge all'assistenza sanitaria oltre che di assicurati in attività di lavoro anche all'assistenza sanitaria di assicurati pensionati — non inferiore al 17 per cento, di cui il 5 per cento a carico delle farmacie ed il 12 per cento a carico dei produttori; dal successivo decreto ACIS 18 novembre 1955; ed, infine, dagli accordi intervenuti il 23 marzo e 9 maggio 1956 tra le parti interessate, nei quali sono determinate le modalità di recupero degli sconti stessi.

L'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ha esteso i benefici di cui sopra anche agli istituti mutualistici che provvedono all'assistenza sanitaria soltanto di assicurati in attività di lavoro (Casse mutue coltivatori diretti, Casse mutue artigiani, ecc.), sempre che abbiano esteso ai loro assicurati l'assistenza farmaceutica.

La presentazione dell'unita proposta di legge, composta di un solo articolo, che prevede l'estensione alle Società di mutuo soccorso o Mutue volontarie, costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, delle disposizioni di cui al sopra indicato articolo 32 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è motivata dal fatto che le Società di mutuo soccorso o Mutue volontarie, così come è stato riconosciuto anche dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, costituiscono, per la varietà di compiti assistenziali che sono chiamate a svolgere dai loro statuti — quali l'aiuto ai soci ed alle loro famiglie in caso di malattia, inabilità al lavoro, vecchiaia — una integrazione dei sistemi di sicurezza sociale, integrazione di cui è opportuno incoraggiare la conservazione con ogni aiuto.

Da qui l'esigenza che le Società di mutuo soccorso o Mutue volontarie, oggi costrette a svolgere la loro attività in particolari condizioni di disagio economico, dato che agiscono con il solo contributo volontario degli associati senza alcun aiuto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, vengono incentivate in coerenza con le finalità ed i provvedimenti straordinari adottati dal Governo per la ripresa economica a mezzo del citato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono estese alle Società di mutuo soccorso o Mutue volontarie, costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818.